



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio Acquisti, Servizi Generali e Appalti

28 LUG. 2011

Prot. n. 0005673/gg/ss

San Michele a/A, _____

Oggetto: Chiarimenti n. 7, 8, 9 e 10

(Redatti dall'ufficio acquisti, servizi generali e appalti, sentito l'ufficio servizi tecnici e patrimonio FEM)

QUESITO n. 7.1 (rif. lotto n. 6):

In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere la seguente precisazione:

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 6 - PUNTO 11 - La marchiatura CE richiesta, è riferita ai soli estintori?

RISPOSTA n. 7.1:

Il punto citato recita:

“Le forniture previste dovranno comprendere l’attestazione di conformità alle specifiche normative le Direttive CEE, la marchiatura CE, la conformità alle norme antinfortunistiche di cui al D.Leg. 81/08 e s.s.m., la certificazione di garanzia con validità non inferiore a 2 anni, il libretto di istruzioni, manuale d’uso e manutenzione rigorosamente in italiano”.

Visto quanto sopra scritto si ribadisce che le forniture previste dovranno rispondere alle specifiche normative e marchiature di settore, quando previste, se non diversamente specificato nelle singole voci descrittive degli articoli richiesti.

QUESITO n. 8.1 (rif. lotto n. 6):

In riferimento alla tipologia 6C segnaletica di percorso 150x600 si chiede di specificare se la targa da quotare in offerta economica debba essere la tipologia a parete oppure quella sospesa, in quanto le due soluzioni presentano caratteristiche costruttive differenti e quindi prezzo differente.

RISPOSTA n. 8.1:

La voce dell'art.6C recita:

“Fornitura e posa a muro o sospesa di segnaletica di percorso (direzione con numerazione locali ecc..) delle dimensioni di circa 150 x 600 mm realizzata con profilo di alluminio anodizzato e pannello di segnalazione stampato mediante serigrafia e sistema di bloccaggio antimanomissione della targa.

Nel prezzo è compreso il montaggio a muro o mediante pendinatura con appositi accessori con cordini di acciaio da soffitto e la stampa della targhetta. La stessa dovrà poter essere montata in “cascata” con appositi accessori distanziatori”.

Si specifica che per l'art. 6C erroneamente parla di tipologia a muro; l'offerta economica dovrà riferirsi alla sola segnaletica di percorso di tipo sospeso.

QUESITO n. 9.1 (rif. lotto n. 4):

In riferimento alla gara in oggetto richiedo la tolleranza sulle dimensioni delle scrivanie, cioè di quanto possiamo sfiorare come dimensioni nella Ns. proposta. Ad esempio le scrivanie a capitolato sono 200x100 cm, io proporrei il 200x90 cm.

RISPOSTA n. 9.1:

Si ritiene che la misura alternativa proposta NON sia da ritenersi accettabile e quindi derogabile alle caratteristiche costruttive minime richieste.

QUESITO n. 10.1 (rif. tutti i lotti):

Si chiede di chiarire il contenuto del servizio di Garanzia e Assistenza anche alla luce del fatto che essi sono oggetto di valutazione tecnica dell'offerta.

RISPOSTA n. 10.1:

Si precisa:

1) GARANZIA: l'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative –, a cui si rinvia, descrive il contenuto minimo del servizio di garanzia. La durata minima richiesta di tale servizio è pari a 2 anni decorrenti dalla data di ultimazione della fornitura attestata dal certificato di verifica di conformità. A tal proposito si precisa che le Imprese offerenti possono offrire un'estensione del periodo di garanzia indicandolo specificatamente all'interno dell'offerta tecnica ed allegando l'opportuna documentazione dalla quale emerga la possibilità di offrire tale miglioramento.

Si precisa, inoltre, che ciò che caratterizza specificatamente il servizio di garanzia e che lo differenzia da quello di assistenza, sta nel fatto che esso è legato ad interventi rivolti all'eliminazione, a spese dell'IMPRESA, dei difetti o malfunzionamenti degli articoli forniti dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati (sostituzione delle parti di ricambio e/o di componenti che risultino difettosi o danneggiati per malfunzionamento attribuibile al prodotto o alla sua installazione, sostituzione dell'intero articolo qualora non sia possibile procedere alla riparazione, fornitura di un articolo "di cortesia" qualora la riparazione o la sostituzione necessiti di un periodo superiore a 7 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui l'IMPRESA è tenuta ad intervenire, ecc.).

2) ASSISTENZA: il servizio di assistenza deve essere erogato dall'IMPRESA, attraverso personale specializzato, per la durata minima di 2 anni a partire dalla data di ultimazione della fornitura attestata dal certificato di verifica di conformità. A tal proposito si precisa che le Imprese offerenti possono offrire un'estensione del periodo di assistenza indicandolo specificatamente all'interno dell'offerta tecnica ed allegando l'opportuna documentazione dalla quale emerga la possibilità di offrire tale miglioramento.


A differenza del servizio di garanzia, legato essenzialmente a difetti o malfunzionamenti degli articoli forniti e dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati, il servizio di assistenza si lega essenzialmente all'effettuazione, con oneri a carico dell'IMPRESA, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli articoli forniti, richiesti espressamente dalla FEM per risolvere determinate problematiche non necessariamente legate a difetti o malfunzionamenti dei prodotti offerti (ad es. la necessità di regolazione delle ante degli armadi, dell'altezza delle scrivanie, ed in generale di tutti gli interventi necessari a mantenere in perfetto funzionamento i beni forniti). Limitatamente al lotto 7 è espressamente richiesto anche un servizio di assistenza telefonica e on-site.

Si fa presente, inoltre, che il servizio di assistenza potrebbe avere una durata maggiore rispetto a quella del servizio di garanzia (a seguito dell'estensione offerta dall'IMPRESA). In tal caso il servizio di assistenza copre anche gli oneri necessari all'eliminazione dei difetti o malfunzionamenti degli articoli forniti restando a carico della FEM solo il costo delle componenti originali per le necessarie sostituzioni (in quanto effettuate una volta scaduta la garanzia). A tal proposito si ricorda che connesso al servizio di assistenza ed indipendentemente dalla sua durata, l'art. 23, comma 8 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative –, a cui si rinvia, specifica: "*L'IMPRESA deve garantire la disponibilità di ricambi originali per la riparazione delle attrezzature costituenti la fornitura per il periodo minimo di anni 10 (dieci) decorrenti dal certificato di verifica di conformità*". Il richiamo a tale onere nelle voci "Durata assistenza" riportate nell'allegato I del disciplinare di gara "*Modalità di presentazione dell'offerta tecnica, articoli oggetto di campionatura e criteri di valutazione delle offerte*" è stato effettuato unicamente allo scopo di mettere in evidenza che durante il periodo di assistenza offerto dall'impresa quest'ultima si assume gli oneri

di oneri necessari dei relativi interventi mentre una volta scaduto tale periodo, pur permanendo l'obbligo di garantire la disponibilità di ricambi originali, anche gli oneri di intervento sono in capo alla FEM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- dott. Fabio Calliari -



GG

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Giuseppe Gubert - tel. 0461 615552 - mail: giuseppe.gubert@iasma.it

Alessandro Paoletto - tel. 0461-615345 - mail: alessandro.paoletto@iasma.it